

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

19° anno n. L 108

26 aprile 1976

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 903/76 del Consiglio, dell'8 aprile 1976, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e Hong Kong sul commercio dei prodotti tessili 1
- Accordo tra la Comunità economica europea ed Hong Kong sul commercio dei prodotti tessili 2
- Protocollo dell'accordo fra la Comunità economica europea ed Hong Kong sul commercio dei prodotti tessili 17

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

76/399/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 6 aprile 1976, recante quinta modifica della direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962 relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana 19

76/400/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 6 aprile 1976, che modifica l'articolo 15 della direttiva 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate 21

76/401/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 6 aprile 1976, che modifica la direttiva 75/271/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Francia) 22

76/402/CEE:

- ★ Decisione del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente il livello da applicare in Italia per l'abbuono d'interessi previsto dalla direttiva 72/159/CEE relativa all'ammodernamento delle aziende agricole 39

76/403/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili 41

2

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 903/76 DEL CONSIGLIO

dell'8 aprile 1976

relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e Hong Kong
sul commercio dei prodotti tessili

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando opportuno concludere l'accordo sul commercio dei prodotti tessili negoziato tra la Comunità economica europea e Hong Kong,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità economica europea e Hong Kong sul commercio dei prodotti tessili è concluso a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio notifica all'altra parte contraente l'avvenuto espletamento, da parte della Comunità, delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo ⁽¹⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 aprile 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ACCORDO

tra la Comunità economica europea ed Hong Kong sul commercio dei prodotti tessili

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

IL GOVERNO DI HONG KONG,

dall'altra,

DESIDEROSI di garantire lo sviluppo ordinato ed equo del commercio dei tessili tra la Comunità economica europea (in seguito denominata «la Comunità») e Hong Kong,

VISTO l'accordo sul commercio internazionale dei tessili (in seguito denominato «accordo di Ginevra»), in particolare l'articolo 4,

HANNO DECISO, in uno spirito di reciproca collaborazione e in conformità dell'accordo di Ginevra, di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato loro plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

IL GOVERNO DI HONG KONG:

I QUALI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Le parti riconoscono e confermano che, fatto salvo il presente accordo e senza pregiudizio dei rispettivi diritti e obblighi a norma dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, i reciproci scambi nel settore dei prodotti tessili sono soggetti alle disposizioni dell'accordo di Ginevra.

2. Il presente accordo si applica agli scambi di prodotti tessili originari e in provenienza da Hong Kong delle categorie elencate agli allegati I e II, nonché agli scambi per le categorie di cui all'articolo 4.

3. Hong Kong conviene di fissare limitazioni quantitative per le esportazioni nella Comunità in conformità con la tabella di cui all'allegato I. Parte delle aliquote dei contingenti indicate nell'allegato I e non utilizzate da uno Stato membro della Comunità può

essere attribuita ad un altro Stato membro entro i limiti stabiliti dalla Comunità conformemente alle procedure in vigore nella Comunità stessa. La Comunità si impegna a rispondere a qualsiasi richiesta di redistribuzione presentata da Hong Kong entro quattro settimane dalla ricezione. Resta inteso che eventuali redistribuzioni così effettuate non saranno soggette ai limiti fissati da disposizioni di flessibilità contenute nel presente accordo.

Articolo 2

Per quanto si riferisce alle categorie di prodotti tessili alle quali si applica il presente accordo e fatto salvo il funzionamento soddisfacente dello stesso, la Comunità si impegna a non introdurre nuove restrizioni quantitative e a rinunciare ad avvalersi dell'articolo 3 dell'accordo di Ginevra, a condizione che le esporta-

zioni nella Comunità di siffatti prodotti tessili, originari e in provenienza da Hong Kong, non superino i limiti quantitativi fissati dal presente accordo.

Articolo 3

1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti tessili ai quali si applica il presente accordo, destinati all'immediata riesportazione o al perfezionamento attivo con successiva riesportazione al di fuori della Comunità, non sono soggette alle limitazioni quantitative fissate nel presente accordo, purché detti prodotti siano registrati come tali in base ad un sistema amministrativo di controllo a tal fine in vigore nella Comunità.

2. Ove le autorità comunitarie constatino che le importazioni di cui al paragrafo 1 sono state trattate per consumo all'interno della Comunità, quest'ultima notificherà con frequenza trimestrale ad Hong Kong i quantitativi in questione. In siffatti casi e su richiesta della Comunità, Hong Kong imputa tali quantitativi sul limite o sui limiti quantitativi in questione per l'anno di applicazione dell'accordo in corso o per l'anno successivo.

3. Ove le competenti autorità all'interno della Comunità constatino, in base ad un sistema amministrativo di controllo in vigore, che le importazioni di prodotti tessili alle quali si applica il presente accordo sono state imputate sui limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo, ma successivamente riesportate al di fuori della Comunità, la competente autorità interessata informerà le autorità di Hong Kong sui quantitativi in questione e autorizzerà importazioni della stessa entità; queste ultime non sono imputate sui limiti quantitativi fissati dal presente accordo.

Articolo 4

1. Le parti si consultano sollecitamente su richiesta dell'una o dell'altra parte, per ogni questione riguardante i rispettivi scambi di tessuti, in particolare per qualsiasi problema risultante dall'applicazione del presente accordo. Dette consultazioni debbono svolgersi in conformità dell'accordo di Ginevra e devono essere intraprese da entrambe le parti con spirito di compromesso e nell'intento di conciliare le eventuali divergenze.

2. Visto il desiderio delle parti di evitare i rischi effettivi di una disorganizzazione di mercato nella Comunità e la disorganizzazione del commercio dei tessuti di Hong Kong, e riconoscendo la necessità di

un trattamento equo dei paesi partecipanti all'accordo di Ginevra, verranno applicate a tutti i prodotti elencati nell'allegato II le seguenti specifiche procedure di consultazione.

3. Hong Kong riconosce che, conformemente alla dichiarazione della Comunità che accompagna la sua accettazione dell'accordo di Ginevra, la Comunità può fare ricorso alle procedure indicate nel presente articolo a livello degli Stati membri.

4. In ordine ai prodotti elencati nell'allegato II, Hong Kong rilascia autorizzazioni all'esportazione e fornisce alla Commissione dati bisettimanali che indicano, per prodotto e per Stato membro, i quantitativi coperti dalle autorizzazioni all'esportazione rilasciate ad esportatori di Hong Kong, allo scopo di fornire con anticipo alla Commissione i dati sull'evoluzione del commercio distinti per prodotto e per regione della Comunità.

5. La Comunità può richiedere consultazioni allo scopo di raggiungere un accordo su un adeguato livello di limitazione per ogni prodotto elencato nell'allegato II, ogniqualvolta a suo giudizio le condizioni di uno qualsiasi dei suoi mercati siano tali da rendere necessaria una limitazione al commercio futuro di uno qualsiasi di tali prodotti, allo scopo di eliminare i rischi effettivi di una disorganizzazione del mercato.

6. La richiesta di consultazione sarà accompagnata, entro un lasso di tempo ragionevole, da una relazione sulle condizioni del mercato nella Comunità che, a giudizio della Comunità stessa, rendono necessaria la richiesta di consultazione. La relazione includerà i dati intesi a dimostrare l'esistenza di un rischio concreto di disorganizzazione del mercato (ai sensi dell'allegato A dell'accordo di Ginevra).

7. Finché le suddette consultazioni non porteranno a una conclusione soddisfacente per entrambe le parti, Hong Kong provvede, se la Comunità ne fa richiesta, a fare quanto segue:

- i) far cessare il rilascio di ulteriori autorizzazioni all'esportazione dalla data in cui la Comunità ha inoltrato la richiesta di consultazione;
- ii) non riprendere, da quel momento in poi, il rilascio di autorizzazioni all'esportazione per tutto il tempo necessario ad assicurare che le esportazioni nella Comunità registrate per il prodotto in questione non superino annualmente le esportazioni registrate nel periodo di dodici mesi che termina due mesi prima di quello in cui la Comunità ha inoltrato la domanda di consultazione.

8. Le autorizzazioni all'esportazione rilasciate prima del ricevimento della richiesta di consultazione possono essere onorate previo rilascio di una licenza

di esportazione fornita da Hong Kong; la Comunità ammetterà l'importazione di tutte le merci per le quali sia già stata rilasciata un'autorizzazione all'esportazione alla data in cui la Comunità ha richiesto la consultazione.

9. Entro 30 giorni dalla data della relativa richiesta le parti avvieranno al più presto le consultazioni e faranno quanto in loro potere per concluderle entro 60 giorni dalla richiesta stessa.

10. Qualora le parti non riescano a raggiungere un accordo durante le consultazioni, ognuna delle due parti può decidere di adire l'organo di sorveglianza dei tessuti in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, dell'accordo di Ginevra. Ognuna delle due parti che decida di seguire questa procedura dovrà comunicare immediatamente all'altra parte le sue intenzioni.

11. Nell'applicare i paragrafi 4-9 Hong Kong si impegna ad avvertire immediatamente la Comunità ogniqualvolta riceva un numero eccezionale di richieste di autorizzazione all'esportazione ovvero verifichi un insolito accumularsi di richieste d'autorizzazione all'esportazione per un particolare prodotto. Per valutare l'esistenza dell'accumularsi di un numero eccezionalmente ed insolitamente grande di richieste, Hong Kong prenderà in considerazione i recenti livelli di commercio e provvederà affinché i quantitativi coperti dal rilascio delle autorizzazioni all'esportazione in questione non siano tali da causare un brusco e sostanziale aumento delle importazioni dei prodotti stessi nella Comunità.

12. Le parti si consultano su richiesta di una delle due parti al fine di riesaminare la necessità di mantenere o modificare i limiti stabiliti per un determinato prodotto, secondo le procedure di consultazione di cui sopra.

13. Se si verifica un'eccessiva concentrazione negli scambi di prodotti di una qualsiasi categoria per la quale i limiti quantitativi comunitari sono stati stabiliti dal presente accordo, o alla quale il presente articolo può essere altrimenti applicato, concentrazione che, a giudizio della Comunità, crea un rischio effettivo di disorganizzazione del mercato di detti prodotti, la Comunità può richiedere consultazioni con Hong Kong alle condizioni fissate al paragrafo 7 fermo restando che il termine «autorizzazione all'esportazione» ivi usato viene sostituito, ai fini di questo paragrafo, con il termine «licenze di esportazione».

14. Se, a giudizio della Comunità, le importazioni nella Comunità stessa di prodotti che, a prescindere dalla natura delle loro fibre, sono affini a quelli elencati negli allegati I e II e sono con essi in concorrenza diretta, possono provocare una disorganizzazione di mercato, la Comunità può richiedere consultazioni con Hong Kong alle condizioni specificate al paragrafo 7.

Articolo 5

1. a) Nel corso di ciascun anno di applicazione dell'accordo, le frazioni inutilizzate dei limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo possono essere trasferite alle condizioni seguenti ad un altro limite quantitativo fissato nello stesso modo.
- b) A norma del presente accordo i trasferimenti possono essere effettuati soltanto come segue:
 - i) il limite quantitativo per qualsiasi categoria specifica può essere aumentato trasferendo da qualsiasi altra categoria o categorie un importo percentuale massimo, calcolato secondo la tabella delle equivalenze riportata all'allegato IV;
 - ii) la percentuale massima che può oltrepassare un qualsiasi limite quantitativo specifico sarà:
 - a) 7 % del limite quantitativo per le categorie diverse dalle categorie 3, 4, 6, 8, 11 e 12 riportate all'allegato I del presente accordo;
 - b) 7 % del limite quantitativo per le categorie 3, 4, 6, 8, 11 e 12 indicate all'allegato I qualora il trasferimento venga effettuato mediante una corrispondente riduzione in una qualsiasi fra le dette categorie 3, 4, 6, 8, 11 e 12;
 - c) 5 % del limite quantitativo per le categorie 3, 4, 6, 8, 11 e 12 qualora il trasferimento sia fatto da categorie diverse dalle categorie 3, 4, 6, 8, 11 e 12.
2. Le frazioni di un limite quantitativo fissato a norma del presente accordo che non siano state utilizzate nel corso di un anno di applicazione dell'accordo possono essere riportate e aggiunte al limite quantitativo corrispondente del successivo anno di applicazione dell'accordo, entro il limite stabilito al paragrafo 4.
3. Possono essere autorizzate consegne, a titolo di anticipo, sul limite quantitativo fissato per uno stesso prodotto per l'anno successivo di applicazione dell'accordo, entro il limite fissato nel paragrafo 4. I quantitativi consegnati in anticipo verranno detratti dal limite quantitativo del prodotto in questione del successivo anno di applicazione dell'accordo.
4. In qualsiasi anno di applicazione dell'accordo i rapporti e le utilizzazioni anticipate possono aver luogo entro il limite del 10 %, fermo restando che l'utilizzazione anticipata non rappresenterà più del 5 %.
5. Le precedenti disposizioni di flessibilità non dovranno mai avere come effetto di far superare il limite quantitativo stabilito per un qualsiasi anno di applicazione dell'accordo per una qualsiasi categoria in misura superiore al 15 % del limite quantitativo fissato per quella categoria e per quel dato anno di applicazione dell'accordo.

6. L'applicazione delle disposizioni per i riporti e gli anticipi di cui sopra verrà preceduta da una notifica scritta di Hong Kong alla Comunità.

7. Hong Kong indicherà nei suoi rilevamenti statistici periodici i livelli massimi delle esportazioni per ogni categoria sottoposta ad uno specifico limite quantitativo e il tasso di utilizzazione dei contingenti di tali livelli.

Articolo 6

1. Hong Kong si adopera per garantire che le esportazioni di tutti i prodotti tessili, per i quali possono essere stabiliti limiti quantitativi a norma del presente accordo, vengano scaglionate nel modo più uniforme possibile in ciascuno degli anni di applicazione dell'accordo, tenendo conto soprattutto dei fattori stagionali.

2. In particolare, Hong Kong farà quanto in suo potere affinché le esportazioni da Hong Kong dei prodotti ai quali si applica il presente accordo non superino per l'anno civile 1975 i limiti stabiliti dal presente accordo per il 1975. In caso di superamento che, a giudizio della Comunità, causa gravi difficoltà, le parti si consulteranno reciprocamente per superare le eventuali difficoltà. Hong Kong accoglierà con spirito di comprensione qualsiasi proposta di soluzione avanzata dalla Comunità.

Articolo 7

Le parti si scambiano tutti i dati utili in merito agli scambi reciproci nel settore dei tessili, in modo da garantire il corretto funzionamento del presente accordo.

Articolo 8

1. I limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo sono sottoposti ad un sistema di duplice controllo, i cui particolari sono definiti nell'allegato III.

2. Pertanto Hong Kong fornisce alla Comunità precisi dati statistici ogni due settimane (o con diversa periodicità da concordare) in merito a tutte le licenze di esportazione rilasciate dalle autorità di Hong Kong per tutte le categorie di prodotti tessili esportati nella Comunità, cui si applica il presente accordo.

3. Analogamente la Comunità invia alle autorità di Hong Kong, con frequenza trimestrale, precisi dati statistici sulle importazioni di tali prodotti nella Comunità.

Articolo 9

1. Le parti prendono tutti i provvedimenti possibili perché siano mantenuti i tradizionali canali e metodi commerciali tra la Comunità e Hong Kong.

2. Nel caso che la Comunità informi Hong Kong che l'applicazione del presente accordo ha creato difficoltà per il mantenimento delle attuali relazioni commerciali tra gli importatori della Comunità e i loro fornitori in Hong Kong, le parti si consultano in conformità della procedura di cui al precedente articolo 4, paragrafo 1.

Articolo 10

Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le restrizioni quantitative vigenti in Irlanda nei confronti delle importazioni da Hong Kong dei seguenti prodotti tessili possono essere mantenute sino a non oltre il 30 giugno 1977.

Voce della nomenclatura doganale di Bruxelles	Designazione delle merci
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto
55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto
55.07	Tessuti di cotone a punto di garza

Articolo 11

Il presente accordo si applica ai territori nei quali il trattato che istituisce la Comunità economica europea è d'applicazione, alle condizioni da questo fissate, ed al territorio di Hong Kong.

Articolo 12

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle procedure all'uopo necessarie. Esso rimane in vigore fino al 31 dicembre 1977 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ La data d'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Il presente accordo ha effetto a decorrere dal 18 luglio 1975.

3. Ognuna delle parti ha facoltà in ogni momento di proporre modifiche al presente accordo o di denunciarlo a condizione che ne venga data notifica almeno centoventi giorni prima della scadenza di ciascun periodo di dodici mesi; in quest'ultimo caso l'accordo scade alla fine del suddetto periodo di dodici mesi.

4. Gli allegati e il protocollo costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 13

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente fede.

ALLEGATO I

Specchio dei limiti quantitativi stabiliti a norma dell'articolo 1, terzo comma

Categoria n.	Designazione delle merci	Unità di controllo	Stato membro	Limite quantitativo		
				1975	1976	1977
1	Tessuti di cotone (che non siano tessuti a punto di garza, tessuti ricci del tipo spugna, nastri e galloni di larghezza non superiore ai 30 cm, tessuti ricci e tessuti cinghia, tulle e tessuti a maglie annodate)	equivalente per 1 000 kg (a)	Germania Francia Italia Benelux Regno Unito Irlanda Danimarca CEE	1 813 400 1 800 1 700 17 291 (b) 450 157 23 611 (b)	2 352 600 2 198 2 056 17 377 (b) 452 229 25 264 (b)	2 924 900 2 625 2 373 17 464 (b) 461 285 27 032 (b)
	— greggi					
	— imbianchiti					
	Tessuti di fibre sintetiche ed artificiali in fiocco o cascami: di fibre sintetiche: — greggi o imbianchiti					
Entro i limiti specificati per la categoria n. 1, vengono fissati soltanto per i prodotti che rientrano nella sottocategoria n. 1 A.						
1 A	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, compresi i tessuti di monofili o di lamette: di fibre sintetiche: — greggi o imbianchiti	equivalente a 1 000 kg (a)	Regno Unito	7 298	7 334	7 371
	Tessuti di fibre sintetiche ed artificiali in fiocco o cascami: di fibre sintetiche: — greggi o imbianchiti					

a) Per peso equivalente si intende il peso ottenuto dividendo l'area totale del tessuto in m² per l'area media del tessuto in m² per kg. A questo scopo l'area media per kg deve essere presa come segue:

- tessuti di cotone: 5 m² per kg,
- tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco o cascami: 6 m² per kg,
- tessuti di fibre tessili sintetiche continue: 8 m² per kg.

(b) I limiti specificati in ordine a questa categoria per la parte assegnata al Regno Unito coprono anche le esportazioni di prodotti della voce n. 51.04 della NDB, tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn. 51.01 o 51.02:

ex A. Tessuti di fibre tessili sintetiche — greggi o imbianchiti.

(a) Per peso equivalente si intende il peso ottenuto dividendo l'area totale del tessuto in m² per l'area media del tessuto in m² per kg. A questo scopo l'area media per kg deve essere presa come segue:

- tessuti di cotone: 5 m² per kg,
- tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco o cascami: 6 m² per kg,
- tessuti di fibre tessili sintetiche continue: 8 m² per kg.

(b) I limiti specificati in ordine a questa categoria per la parte assegnata al Regno Unito coprono anche le esportazioni di prodotti della voce n. 51.04 della NDB, tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn. 51.01 o 51.02: ex A. Tessuti di fibre sintetiche — greggi o imbianchiti.

Categoria n.	Designazione delle merci	Unità di controllo	Stato membro	Limite quantitativo		
				1975	1976	1977
2	Tessuti di cotone (che non siano tessuti a punto di garza, tessuti ricci del tipo spugna, nastri e galloni di larghezza non superiore ai 30 cm, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tulle e tessuti a maglie annodate):	equivalente a 1 000 kg (a)	Germania Francia Italia Benclux Regno Unito Irlanda Danimarca CEE	600 340 150 370 8 105 (b) 150 80 9 795 (b)	876 502 225 473 8 146 (b) 155 104 10 481 (b)	1 137 657 337 601 8 187 (b) 161 134 11 214 (b)
	— diversi da greggi o imbianchiti					
	Tessuti di fibre sintetiche e artificiali in fiocco o cascami:					
	di fibre tessili sintetiche:					
2 A	— diversi da greggi o imbianchiti	equivalente a 1 000 kg (a)	Regno Unito	4 140	4 160	4 182
	Tessuti di fibre sintetiche ed artificiali in fiocco o cascami:					
	di fibre tessili sintetiche:					
	— diversi da greggi o imbianchiti					

Entro i limiti specificati per la categoria n. 2, vengono fissati soltanto per il Regno Unito sottolimiti per i prodotti che rientrano nella sottocategoria n. 2 A.

(a) Per peso equivalente si intende il peso ottenuto dividendo l'area totale del tessuto in m² per l'area media del tessuto in m² per kg. A questo scopo l'area media per kg deve essere presa come segue:

- tessuti di cotone: 5 m² per kg,
- tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco o cascami: 6 m² per kg,
- tessuti di fibre tessili sintetiche continue: 8 m² per kg.

(b) I limiti specificati in ordine a questa categoria per la parte assegnata al Regno Unito riguardano anche le esportazioni di prodotti della voce n. 51.04 della NDB, tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn. 51.01 e 51.02:

ex A. Tessuti di fibre tessili sintetiche — diversi da greggi o imbianchiti.

Categoria n.	Designazione delle merci	Unità di controllo	Stato membro	Limite quantitativo		
				1975	1976	1977
3	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: — Camicie e camicette, maglioni, camicie a «T», canottiere e simili	1 000 unità (a)	Germania Francia Italia Benelux Regno Unito Irlanda Danimarca CEE	9 189 65 203 1 479 11 527 88 763 23 314	9 336 221 1 591 11 585 97 784 23 897	9 502 324 393 1 717 11 643 107 808 24 494
4	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: — Maglioni, pullovers, slip-overs, twinsets, giubbotti, giacche e bluse	1 000 pezzi	Germania Francia Italia Benelux Regno Unito Irlanda Danimarca CEE	10 405 130 367 2 241 17 585 23 939 31 690	10 619 300 489 2 402 17 673 31 968 32 482	10 864 414 642 2 574 17 761 41 998 33 294
5	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: — Indumenti per bambino — Costumi e mutandine da bagno — Abiti e vestiti — Gonne — Completini (d)	1 000 kg (b)	Germania Francia Italia Benelux Regno Unito Irlanda Danimarca CEE	735 33 27 352 1 821 (c) 2 61 3 031 (c)	840 50 41 386 1 850 (c) 3 75 3 245 (c)	914 75 62 410 1 924 (c) 5 85 3 475 (c)

(a) Camicie e camicette, maglioni e camicie a «T» vengono considerate come 1 unità. Una canottiera è considerata come mezza unità.

(b) Questo peso deve essere considerato come il peso dei componenti tessili degli indumenti.

(c) I limiti stabiliti in ordine a questa categoria per il Regno Unito riguardano anche tutte le esportazioni di indumenti esterni e accessori di abbigliamento classificati alla voce n. 60.05 della NDB che sono diversi da quelli specificati sotto le categorie n. 4 e n. 5.

(d) Un completo a maglia è costituito da due o tre capi, di cui uno per la parte superiore ed uno per la parte inferiore del corpo, i quali vengono ordinati, imballati, spediti e venduti insieme.

Categoria n.	Designazione delle merci	Unità di controllo	Stato membro	Limite quantitativo		
				1975	1976	1977
6	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: — Impermeabili di tipo soprabito	1 000 pezzi	Germania Francia Italia Benelux Regno Unito Irlanda Danimarca CEE	1 068	1 077	1 089
	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: — Impermeabili di tipo soprabito			15 194 720 549 1 57 2 604	25 209 724 572 1 61 2 669	34 224 728 595 2 64 2 736
7	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo (non a maglia): — Vestiti completi — Giacche, blazers e simili	1 000 pezzi (a)	Germania Francia Italia Benelux Regno Unito Irlanda Danimarca CEE	6 106 47 291 1 163 2 378 5 644 10 634	6 137 251 437 1 327 2 725 14 647 11 538	6 168 376 656 1 502 3 146 21 650 12 519
	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo (non a maglia): — Calzoni, jeans, calzoncini e simili					
8	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini (non a maglia): — Calzoni, jeans, calzoncini e simili, eccettuate le gonne-pantalone	1 000 pezzi	Germania Francia Italia Benelux Regno Unito Irlanda Danimarca CEE	21 010 187 713 2 023 25 953 12 2 381 52 279	21 342 496 982 2 239 26 083 27 2 417 53 586	21 717 725 1 313 2 467 26 213 39 2 452 54 926

(a) Un vestito completo consta di due pezzi.

Categoria n.	Designazione delle merci	Unità di controllo	Stato membro	Limite quantitativo		
				1975	1976	1977
9	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini (non a maglia): — Cappotti e giacche	1 000 pezzi	Germania Francia Italia Benelux Regno Unito Irlanda Danimarca CEE	2 824 52 42 207 1 083 3 111 4 322	2 838 78 63 306 1 260 5 139 4 689	2 852 117 95 416 1 436 8 164 5 088
10	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini (non a maglia): — Vestiti — Gonne, comprese le gonne-pantalone	1 000 pezzi	Germania Francia Italia Benelux Regno Unito Irlanda Danimarca CEE	5 584 136 226 883 4 167 7 184 11 187	5 843 204 339 1 093 4 408 11 240 12 138	6 092 306 509 1 297 4 642 17 307 13 170
11	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini (non a maglia): — Camicette e bluse	1 000 pezzi	Germania Francia Italia Benelux Regno Unito Irlanda Danimarca CEE	16 069 88 159 1 504 5 546 5 389 23 760	16 149 225 183 1 623 5 742 12 420 24 354	16 230 321 261 1 746 5 936 17 452 24 963

Categoria n.	Designazione delle merci	Unità di controllo	Stato membro	Limite quantitativo		
				1975	1976	1977
12	Biancheria da dosso per uomo e per ragazzo (non a maglia) compresi colli, colletti, sparati e polsini: — Camicie e camicette	1 000 pezzi	Germania Francia Italia Benelux Regno Unito Irlanda Danimarca CEE	28 189 169 963 3 051 27 460 9 2 125 61 966	28 526 588 1 270 3 327 27 597 32 2 175 63 515	28 917 850 1 681 3 642 27 735 46 2 232 65 103
13	Indumenti da dosso per uomo e per ragazzo (non a maglia) compresi colli, colletti, sparati e polsini: — Pigiami e altri indumenti da notte Indumenti da dosso per donna, per ragazza e per bambini (non a maglia): — Pigiami, camicie da notte ed altri indumenti da notte	1 000 pezzi	Germania Francia Italia Benelux Regno Unito Irlanda Danimarca CEE	6 878 83 18 648 3 600 4 209 11 440	6 912 270 219 853 3 871 15 272 12 412	6 947 405 328 1 147 4 256 22 362 13 467
14	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento: — Biancheria da letto — Biancheria da tavola — Biancheria da toletta, da servizio o da cucina	1 000 kg	Germania Francia Italia Benelux Regno Unito Irlanda Danimarca CEE	1 124 75 70 123 4 260 3 99 5 754	1 356 112 105 179 4 281 4 120 6 157	1 580 168 158 229 4 302 6 145 6 588

ALLEGATO II

Prodotti soggetti a speciali procedure di consultazione a norma dell'articolo 4 dell'accordo

Voce della nomenclatura di Bruxelles	Designazione delle merci
60.02	Guanti a maglia non elastica né gommata: — Guanti impregnati o ricoperti di materie plastiche — altri: — di fibre tessili sintetiche — di cotone
ex 60.04	Sottovesti a maglia, non elastica né gommata, che non siano: — Camicie e camicette, maglioncini, camicie a «T», canottiere e simili
ex 60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata, che non siano: — Maglioni e pullovers, slip-overs, twinset, giubbotti, giacche e bluse — Indumenti per bambino — Costumi e mutandine da bagno — Vestiti completi e abiti — Gonne — Pantaloni — Completi (a)
ex 61.01	Indumenti esterni per uomo e ragazzo: — Indumenti impermeabili che non siano impermeabili del tipo soprabito
ex 61.02	Indumenti esterni per donna, ragazza e bambini: — Indumenti impermeabili che non siano impermeabili del tipo soprabito
ex 61.01	Indumenti esterni per uomo e ragazzo: — Indumenti da lavoro
ex 61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: — altri: — Indumenti da lavoro
ex 61.01	Indumenti esterni per uomo e ragazzo: — Indumenti speciali da sport
ex 61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: — altri: — Indumenti speciali da sport

(a) Un completo a maglia è costituito da due o tre capi di cui uno per la parte superiore ed uno per la parte inferiore del corpo, i quali vengono ordinati, imballati, spediti e venduti insieme.

Voce della nomenclatura di Bruxelles	Designazione delle merci
ex 61.01	Indumenti esterni per uomo e ragazzo, che non siano: — Indumenti impermeabili — Indumenti da lavoro — Indumenti speciali da sport — Completi — Pantaloni, calzoncini e simili — Giacche, blazers e simili
ex 61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini, che non siano: — Indumenti impermeabili — Indumenti da lavoro — Articoli speciali da sport — Cappotti, soprabiti, mantelli, giacche e simili — Vestiti — Gonne — Camicette e bluse — Pantaloni, jeans e simili
ex 61.03	Biancheria da dosso per uomo e per ragazzo, compresi colli, colletti, sparati e polsini, che non siano: — Camicie e camicette — Pigiami ed altri indumenti da notte
ex 61.04	Indumenti da dosso per donna, per ragazza e per bambini, che non siano: — Pigiami, camicie da notte ed altri indumenti da notte
ex 61.09	Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o maglia, anche elastici: — Reggiseno
ex 62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento: — Tendine — altri: — Tende ed altri manufatti per l'arredamento

*ALLEGATO III***Sistema di duplice controllo**

Come convenuto tra le parti nell'articolo 8 dell'accordo, la gestione delle esportazioni da Hong Kong e delle importazioni nella Comunità dei prodotti tessili cui si applica l'accordo sarà basata su un sistema di duplice controllo. I particolari di questo sistema sono stati convenuti tra le parti e sono di seguito esposti.

Le competenti autorità all'interno della Comunità accetteranno, automaticamente e senza indugio, importazioni di prodotti tessili di cui sopra su presentazione della domanda dell'importatore insieme con una copia certificata della licenza di esportazione. Le competenti autorità nella Comunità sono autorizzate a richiedere la presentazione di un certificato comprovante l'origine della merce da Hong Kong, e di una copia certificata della licenza di esportazione per i prodotti tessili originari di Hong Kong ed elencati nell'allegato I e (ove si sia fatto ricorso all'articolo 4) nell'allegato II. Queste licenze di esportazione verranno rilasciate da Hong Kong per l'importo totale dei limiti quantitativi convenuti.

Le licenze di esportazione rilasciate da Hong Kong per i prodotti soggetti a restrizione a norma di questo accordo dovranno contenere i seguenti elementi:

1. destinazione;
2. numero d'ordine;
3. nome ed indirizzo dell'importatore;
4. nome ed indirizzo dell'esportatore;
5. i quantitativi espressi nelle unità richieste nell'accordo e, qualora il quantitativo non sia espresso in peso, il peso equivalente calcolato secondo la tabella delle equivalenze riportata nell'allegato IV;
6. categoria e designazione del prodotto;
7. un documento nel quale Hong Kong certifichi che il quantitativo è stato imputato nel limite concordato per le esportazioni nella Comunità oppure, se del caso, che la merce deve essere immediatamente riesportata al di fuori della Comunità, eventualmente previo perfezionamento.

Le competenti autorità all'interno della Comunità non solleveranno difficoltà in caso di discordanza fra il peso indicato nella licenza di esportazione e il peso della spedizione o dell'importazione, a condizione che la differenza rimanga entro limiti ragionevoli.

Hong Kong invierà periodicamente alle competenti autorità all'interno della Comunità tramite i rappresentanti degli Stati membri della Comunità e direttamente alla Commissione, i dati statistici periodici di cui all'articolo 8 dell'accordo indicanti gli elementi di cui ai punti 1, 5 e 6 per le licenze d'esportazione imputate sui limiti quantitativi fissati per le esportazioni nella Comunità, nonché la ripartizione di queste licenze di esportazione fra gli Stati membri della Comunità per tutte le categorie di prodotti tessili esportati nella Comunità o in qualsiasi suo Stato membro cui si applica l'accordo.

ALLEGATO IV

Tavola delle equivalenze concordate per l'applicazione dell'articolo 5

Categoria n.	Voce della nomenclatura di Bruxelles	Designazione delle merci	Rapporto di equivalenza
3	ex 60.04	— Camicie e camicette, maglioncini, camicie a «T», a maglia — Canottiere a maglia	6,4 unità/kg 12,8 unità/kg
4	ex 60.05	Maglioni, pullovers, slip-overs, twinsets, giubbotti, giacche e bluse, a maglia	5,18 pezzi/kg
6	ex 61.01 ex 61.02	Impermeabili del tipo soprabito	1,29 pezzi/kg
7	ex 61.01	— Vestiti per uomo e per ragazzo — Giacche, blazers e simili per uomo e per ragazzo	0,70 pezzi/kg 1,40 pezzi/kg
8	ex 61.01 } ex 61.02 }	Pantaloni, jeans, calzoncini e simili per uomo, ragazzo, donna, ragazza e bambini	2,47 pezzi/kg
9	ex 61.02	Cappotti e giacche per donna, per ragazza e per bambini	1,25 pezzi/kg
10	ex 61.02	Vestiti e gonne per donne, ragazze e per bambini	2,79 pezzi/kg
11	ex 61.02	Camicette e bluse per donne, per ragazza e per bambini	5,55 pezzi/kg
12	ex 61.03	Camicie e camicette per uomo e ragazzo	4,60 pezzi/kg
13	ex 61.03 } ex 61.04 }	Pigiama, camicie da notte ed altri indumenti da notte	3,22 pezzi/kg
15	ex 60.02	Guanti	11,5 paia/kg
17	ex 61.01 } ex 61.02 }	Indumenti impermeabili che non siano impermeabili del tipo soprabito	1,29 pezzi/kg
18	ex 61.01 } ex 61.02 }	Indumenti da lavoro	1,40 pezzi/kg
19	ex 61.01 } ex 61.02 }	Articoli speciali da sport	2,00 pezzi/kg
21	ex 61.03 } ex 61.04 }	Altri indumenti da dosso a maglia	6,67 pezzi/kg

PROTOCOLLO

dell'accordo fra la Comunità economica europea ed Hong Kong sul commercio dei prodotti tessili

1. In conformità dell'articolo 4 dell'accordo, sono state tenute consultazioni tra le due parti circa le esportazioni da Hong Kong nella Comunità dei prodotti tessili elencati qui di seguito.
2. Come convenuto nelle consultazioni di cui sopra, Hong Kong limita le proprie esportazioni dei prodotti elencati qui di seguito alle regioni della Comunità e nei limiti quantitativi indicati.

Cate- goria n.	Voce della nomenclatura di Bruxelles	Designazione delle merci	Unità di con- trollo	Regione(i)	Limiti quantitativi		
					1975	1976	1977
15	ex 60.02	Guanti a maglia non elastica né gommata:	1 000 paia	Benelux (a)	2 260	2 396	2 540
		— Guanti ricoperti o impregnati di materie plastiche		Francia	197	209	222
		— altri:		Italia	510	541	573
		— di fibre tessili sintetiche					
		— di cotone					
16	ex 60.04	Biancheria da dosso a maglia non elastica né gommata che non siano:	1 000 kg	Germania	350	364	379
		— Camicie e camicette, maglioni, camicie a «T», canottiere e simili		Regno Unito	733	763	793
		— Mutande e mutandine da uomo e ragazzo					
17	ex 61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo:	1 000 pezzi	Regno Unito	1 522	1 613	1 710
		— Indumenti impermeabili che non siano impermeabili del tipo soprabito					
	ex 61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini:					
		— Indumenti impermeabili che non siano impermeabili del tipo soprabito					
18	ex 61.01	Indumenti esterni per uomo e ragazzo:	1 000 pezzi	Regno Unito	2 133	2 240	2 352
		— Indumenti da lavoro					
	ex 61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini:					
		— altri:					
		— Indumenti da lavoro					
19	ex 61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo:	1 000 pezzi	Regno Unito	405	429	455
		— Articoli speciali da sport					
	ex 61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini:					
		— altri:					
		— Articoli speciali da sport					

(a) Per il Benelux, non sono compresi i guanti di fibra tessile sintetica.

Cate- goria n.	Voce della nomenclatura di Bruxelles	Designazione delle merci	Unità di con- trollo	Regione(i)	Limiti quantitativi		
					1975	1976	1977
20	ex 61.01	Indumenti esterni per uomo e ragazzo che non siano: — Indumenti impermeabili — Articoli da lavoro — Articoli speciali da sport — Vestiti completi — Pantaloni, calzoncini e simili — Giacche, blazers e simili	1 000 kg	Regno Unito	2 699	2 861	3 033
	ex 61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini che non siano: — Indumenti impermeabili — Indumenti da lavoro — Articoli speciali da sport — Cappotti, soprabiti, mantelli, giacche e simili — Vestiti — Gonne — Camicette e bluse — Pantaloni, jeans e simili					
21	ex 61.03	Indumenti da dosso per uomo e per ragazzo, compresi colli, colletti, sparati e polsini, che non siano: — Camicie e camicette — Pigiami e altri indumenti da notte	1 000 pezzi	Regno Unito	4 238	4 492	4 762
	ex 61.04	Indumenti da dosso per donna, per ragazza e per bambini, che non siano: — Pigiami, camicie da notte ed altri indumenti da notte					

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 1976

recante quinta modifica della direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962 relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana

(76/399/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che la direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962 relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 70/358/CEE ⁽⁴⁾, contiene un elenco comune di sostanze coloranti;

considerando che dall'adozione della direttiva succitata, i metodi d'esame tossicologico degli additivi alimentari e, più particolarmente, la valutazione e l'interpretazione dei dati biologici e chimici hanno compiuto progressi considerevoli;

considerando che, in base alle esigenze attuali di innocuità dei coloranti risulta che non è più possibile

autorizzare l'impiego negli alimenti di alcuni tra questi coloranti;

considerando che il divieto di tali sostanze deve essere posto in atto in modo da tutelare la sanità pubblica, evitando al tempo stesso, per quanto possibile, eventuali perturbazioni di carattere tecnologico ed economico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli allegati I e III della direttiva del 23 ottobre 1962 sono così modificati:

Le seguenti sostanze coloranti sono soppresse in data 1° gennaio 1977:

E 103 Crisoïna S,
E 105 Giallo solido,
E 111 Arancio GGN,
E 121 Oricello, orceina,
E 125 Scarlatto GN,
E 126 Ponceau 6 R,
E 130 Blu antrachinone (blu d'indantrene RS)
E 152 Nero 7984,
E 181 Terra d'ombra bruciata.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1978, la commercializzazione dei prodotti destinati all'alimentazione umana contenenti una o più sostanze coloranti elencate al paragrafo 1 è vietata.

⁽¹⁾ GU n. C 79 del 5. 4. 1976, pag. 46.

⁽²⁾ GU n. C 50 del 4. 3. 1976, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. 115 dell'11. 11. 1962, pag. 2645/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 157 del 18. 7. 1970, pag. 36.

Articolo 2

Gli Stati membri autorizzati a vietare sino al 31 dicembre 1975 l'impiego, nei prodotti destinati all'alimentazione umana, di una o di più sostanze coloranti elencate all'articolo 1, paragrafo 1, possono mantenere codesto divieto anche oltre tale data.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro le date fissate all'articolo 1 e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 aprile 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 1976

che modifica l'articolo 15 della direttiva 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate

(76/400/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che il tasso di rimborso del 25 % delle spese imputabili relative all'indennità compensativa, previsto all'articolo 15 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate ⁽³⁾, non sembra sufficiente a consentire un'efficace applicazione della direttiva, in particolare nelle regioni più svantaggiate;

considerando che, essendo le zone dell'Irlanda e dell'Italia tra le più svantaggiate, occorre fissare al 35 % il tasso di rimborso applicabile a questi due paesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 15 della direttiva 75/268/CEE è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 15

1. Sono imputabili al FEAOG, sezione orientamento, a norma dell'articolo 19 della direttiva

72/159/CEE, le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni previste agli articoli da 5 a 11. Il FEAOG, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri il 25 % delle spese imputabili relative alla indennità compensativa di cui al titolo II. Tuttavia, per l'Irlanda e l'Italia, il tasso di rimborso è pari al 35 % a decorrere dal 1° gennaio 1976.

Le spese relative all'indennità compensativa non danno luogo a rimborso alcuno se l'agricoltore percepisce una pensione di anzianità.

2. La partecipazione della Comunità alle spese imputabili relative all'aiuto previsto all'articolo 11 non può oltrepassare 20 000 unità di conto per investimento collettivo e 100 unità di conto per ettaro di pascolo o di alpeggio sistemato o attrezzato.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 aprile 1976.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. HAMILIUS

⁽¹⁾ GU n. C 53 dell'8. 3. 1976, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. C 50 del 4. 3. 1976, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**del 6 aprile 1976****che modifica la direttiva 75/271/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Francia)**

(76/401/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 76/400/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,considerando che il governo della Repubblica francese ha comunicato alla Commissione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 75/268/CEE, una proposta diretta all'estensione delle zone di montagna che figurano nell'allegato alla direttiva 75/271/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Francia) ⁽⁵⁾, nonché le informazioni relative alle caratteristiche dei comuni o parti di comuni interessati da questa proposta;

considerando che l'indice stabilito per caratterizzare le condizioni climatiche molto difficili, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo trattino, della direttiva 75/268/CEE è, per ciascun comune, un'altitudine media di almeno 600 metri nei Vosgi, 700 metri negli altri massicci e 800 metri sui versanti mediterranei;

considerando che l'indice stabilito per caratterizzare i forti pendii di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo trattino, della direttiva 75/268/CEE è superiore al 20 %;

considerando che, quando sussistono contemporaneamente i due fattori suddetti, le caratteristiche conside-

rate sono un'altitudine minima di 500 metri e una pendenza media del 15 %; che solo un numero assai limitato dei comuni proposti non risponde interamente alle condizioni richieste, ma soddisfa tuttavia quelle dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 75/268/CEE; che, essendo la loro economia strettamente legata a quella dei comuni limitrofi, e essendo il territorio della quasi totalità di essi compreso in questi comuni e nettamente più ridotto del territorio di questi ultimi, è tuttavia possibile classificare detti comuni tra le zone di montagna;

considerando che gli indici così stabiliti dal governo della Repubblica francese, al fine di definire le zone segnalate alla Commissione, corrispondono alle caratteristiche delle zone di montagna, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE;

considerando che la comunicazione dello Stato membro in questione non indica quale sia la situazione attuale delle zone in questione dal punto di vista delle infrastrutture di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 75/268/CEE; che sembra che queste infrastrutture non siano sempre sufficienti e che, peraltro, l'assenza di informazioni relative ai programmi in corso, o previsti, non permetta di determinare i termini nei quali si produrrà un miglioramento sostanziale di questa situazione; che appare tuttavia opportuno iscrivere le zone in questione nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate, restando inteso che il governo della Repubblica francese presenterà prossimamente alla Commissione una comunicazione dettagliata a questo proposito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le zone indicate in allegato sono aggiunte all'elenco delle zone che figurano nell'allegato della direttiva 75/271/CEE.

Articolo 2

Lo Stato membro in questione trasmetterà alla Commissione, entro la fine dell'anno 1976, una comunicazione dettagliata, indicante i termini entro i quali le

⁽¹⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.⁽²⁾ Vedi pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU n. C 79 del 5. 4. 1976, pag. 37.⁽⁴⁾ Parere espresso il 26. 2. 1976 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽⁵⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 33.

misure relative ad un sostanziale miglioramento delle infrastrutture saranno effettive nelle zone elencate in allegato.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 aprile 1976.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente direttiva.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

ANHANG — BILAG — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE

CANTONS	COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES
	01 — Département de l'Ain
	<i>Arrondissement de Belley</i>
Ambérieu-en-Bugey	l'Abergement-de-Varey
Champagne-en-Valromey	Champagne-en-Valromey, Chavornay, Vieu
Saint-Rambert-en-Bugey	Torcieu
Virieu-le-Grand	Cheignieu-la-Balme, Contrevoz, Virieu-le-Grand
	<i>Arrondissement de Nantua</i>
Bellegarde-sur-Valserine	Bellegarde-sur-Valserine (reste du territoire non classé par arrêté du 20. 2. 1974), Surjoux
Izernore	Izernore, Marafelon-Granges (reste du territoire non classé par arrêté du 20. 2. 1974), Samognat, Serrières-sur-Ain
Nantua	Brion, Géovreissiat
Poncin	Challes-la-Montagne, Mérignat, Saint-Alban
Oyonnax	Dortan
	03 — Département de l'Allier
	<i>Arrondissement de Vichy</i>
Cusset	Busset
	04 — Département des Alpes-de-Haute-Provence
	<i>Arrondissement de Forcalquier</i>
Sisteron	Mison, Sisteron
Volonne	Aubignosc, Château-Arnoux, l'Escale, Peipin, Volonne
	06 — Département des Alpes-Maritimes
	<i>Arrondissement de Grasse</i>
Bar-sur-Loup	Bar-sur-Loup, Tourettes-sur-Loup
Saint-Vallier-de-Thiery	Cabris, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Spéracédès, Le Tignet
Vence	Le Broc, Gattières, Saint-Jeannet
	<i>Arrondissement de Nice</i>
Contes	Cantaron, Châteauneuf-de-Contes, Contes
L'Escarène	Blausasc, Peillon
Levens	Aspremont, La Roquette-sur-Var, Saint-Blaise, Tourette-Levens
Roquesteron	Gilette
	07 — Département de l'Ardèche
	<i>Arrondissement de Largentière</i>
Joyeuse	Faugères, Planzolles, Ribes, Vernon
Largentière	Chazeaux, Largentière (fraction ancienne commune de Tauriers)
Thueyts	Fabras, Lalevade-d'Ardèche, Meyras, Pont-de-Labeaume

CANTONS	COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES
	<i>Arrondissement de Privas</i>
Vals-les-Bains	Vals-les-Bains
Chomérac	Saint-Bauzile
Privas	Dunières-sur-Eyrieux, les Ollières-sur-Eyrieux, Veyras
Viviers	Aubignas
La Voulte-sur-Rhône	Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, Saint-Laurent-du-Pape
	<i>Arrondissement de Tournon</i>
Annonay	Annonay
Saint-Félicien	Colombier-le-Vieux
Saint-Peray	Champis, Saint-Sylvestre
Tournon	Boucieu-le-Roi, Colombier-le-Jeune, Plats, Saint-Barthélémy-le-Plain
	09 — Département de l'Ariège
	<i>Arrondissement de Foix</i>
La Bastide-de-Sérou	Aigues-Juntes, Allières, La Bastide-de-Sérou, Cadarcet, Durban-sur-Arize, Larbont, Montels, Montséron, Nescus, Suzan
Foix	Arabaux, Baulou, Cos, Foix, l'Herm, Loubières, Montgailard, Pradières, Saint-Jean-de-Verges, Saint-Martin-de-Caralp, Saint-Pierre-de-Rivière, Vernajoul
Lavelanet	L'Aiguillon, Carla-de-Roquefort, Dreuilhe, Illat, Lavelanet, Lesparrou, Lieurac, Raissac, Roquefort-les-Cascades, Saint-Jean-d'Aigues-Vives, Sautel, Ventenac, Villeneuve-d'Olmes
	<i>Arrondissement de Pamiers</i>
Le Mas-d'Azil	Camarade, Gabre, Le Mas-d'Azil, Montfa
Mirepoix	Dun, Pradettes
Varilhes	Calzan, Cazaux, Dalou, Gudas, Loubens, Malléon, Ségura, Vira
	<i>Arrondissement de Saint-Girons</i>
Sainte-Croix-Volvestre	Bagert, Barjac, Bedeille, Contrazy, Lasserre, Mauvezin-de-Sainte-Croix, Mérigon, Montardit
Saint-Girons	Clermont, Encourtiech, Eycheil, Lescure, Montégut-en-Couserans, Saint-Girons
Saint-Lizier	Betchat, Gajan, Montesquieu-Avantes, Montgauch, Montjoie-en-Couserans, Taurignan-Castet, Taurignan-Vieux
	11 — Département de l'Aude
	<i>Arrondissement de Carcassonne</i>
Alzonne	Montolieu
Conques-sur-Orbiel	Limousis, Sallèles-Cabardès
Mas-Cabardès	Lastours, Salsigne, Villardonnel
Mouthoumet	Félines-Termenès, Termes, Vigneville
Peyriac-Minervois	Caunes-Minervois, Villeneuve-Minervois
Saissac	Fraisse-Cabardès

CANTONS	COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES
	<i>Arrondissement de Limoux</i>
Alaigne	Escueillens — Saint-Juste-de-Bellengard, Monthaut, Pomy
Chalabre	Caudeval, Chalabre, Corbières, Courtauly, Gueytes-et-Labastide, Peyrefitte-du-Razes, Sainte-Colombe-sur-l'Hers, Sonnac-sur-l'Hers, Tréziers
Couiza	Coustaussa, Serres
Limoux	La Bezole, Bourigeole, Castelreng, Saint-Couat-du-Razès
Quillan	Ginols, Granès, Quillan, Saint-Ferriol
Saint-Hilaire	Clermont-sur-Lauquet, Greffeil
	<i>Arrondissement de Narbonne</i>
Tuchan	Cucugnan, Duilhac, Maisons, Montgaillard, Padern, Rouffiac-des-Corbières
	12 — Département de l'Aveyron
	<i>Arrondissement de Millau</i>
Belmont-sur-Rance	Montlaur, Rebourguil
Camarès	Camarès
Cornus	Saint-Jean-et-Saint-Paul (reste du territoire non classé par l'arrêté du 20. 2. 1974)
Millau-Ouest	Comprégnac
Saint-Affrique	Roquefort-sur-Soulzon, Saint-Affrique, Saint-Jean-d'Alcapiès, Saint-Rome-de-Cernon, Tournemire (reste du territoire non classé par l'arrêté du 20. 2. 1974), Vabres-l'Abbaye
Saint-Rome-de-Tarn	Saint-Rome-de-Tarn
	<i>Arrondissement de Rodez</i>
Cassagnes-Bégonhès	Cassagnes-Bégonhès
Conques	Noailhac, Saint-Cyprien-sur-Dourdou (reste du territoire non classé par l'arrêté du 20. 2. 1974), Saint-Félix-de-Lunel
Espalion	Bessuéjols, Espalion (reste du territoire non classé par l'arrêté du 20. 2. 1974)
Estaing	Sébazac, Villecomtal
Marcillac-Vallon	Clairveaux, Marcillac-Vallon, Mourret, Nauviale, Saint-Christophe, Valady
Naucelle	Camboulazet
Réquista	Réquista, La Selve
Rignac	Auzits, Escandolières, Mayran, Goutrens, Belcastel
La-Salvetat-Peyralès	Lescure-Jaoul
	<i>Arrondissement de Villefranche-de-Rouergue</i>
Aubin	Aubin, Cransac, Firmi
Capdenac-Gare	Bouillac
Decazeville	Almon-les-Junies, Boisse-Penchot, Flagnac, Livinhac-le-Haut
Najac	Najac, Saint-André-de-Najac, Bor-et-Bar
Rieupeyroux	La-Bastide-l'Évêque, Prévinières (reste du territoire non classé par l'arrêté du 20. 2. 1974)

CANTONS	COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES
	19 — Département de la Corrèze
	<i>Arrondissement de Brive-la-Gaillarde</i>
Beynat	Albignac, Aubazine, Beynat, Lanteuil, Palazinges, Sérilhac, Le-Pescher
Beaulieu	Brivezac, Chenaillers-Mascheix, Tudeils
Brive-Nord	Dampniat
Meyssac	Lostanges, Lagleygeolle, Noailhac
	<i>Arrondissement de Tulle</i>
Argentat	Albussac, Argentat, Forges, Ménoire, Monceaux-sur-Dordogne, Neuville, Saint-Bonnet-Elvert, Saint-Chamant, Saint-Hilaire-Taurieux, Saint-Martial-Entraygues, Saint-Sylvain
La Roche-Canillac	Champagnac-la-Prune, Clergoux, Espagnac, Gros-Chastang, Gumond, Marcillac-la-Croisille, La Roche-Canillac, Saint-Bazile-de-Laroche, Saint-Martin-la-Meanne, Saint-Pardoux-la-Croisille, Saint-Paul
Seilhac	Beaumont, Saint-Salvador
Tulle-Nord	Naves, Saint-Hilaire-Peyroux
Tulle-Sud	Les Angles-sur-Corrèze, Chanac-les-Mines, Le Chastang, Cornil, Gimel, Ladignac-sur-Rondelles, Lagarde-Enval, Laguenne, Marc-la-Tour, Pandrignes, Saint-Bonnet-Avalouze, Sainte-Fortunade, Saint-Martial-de-Gimel, Saint-Priest-de-Gimel, Tulle
Uzerche	Meilhards
	20 — Département de la Corse
	<i>Arrondissement d'Ajaccio</i>
Ajaccio	Afa, Alata, Appietto, Bastelicaccia, Villanova
Bastelica	Cauro, Eccica-Suarella, Ocana
Celavo-Mezzana	Cuttoli-Corticchiato, Peri, Sarrola-Carcopino, Tavaco, Valle-di-Mezzana
Cruzzini-Cinarca	Ambiegna, Arro, Calcatoggio, Cannelle-d'Orcino, Casaglione, Lopigna, Sari-d'Orcino, Sant'Andréa-d'Orcino
Deux-Sevi	Osani, Partinello, Serriera, Cargèse, Ota, Piana
Deux-Sorru	Arbori, Coggia
Sainte-Marie-Sicché	Cognocoli-Monticchi, Coti-Chiavari, Forciolo, Grosseto-Prugna, Guargualé, Pietrosella, Pila-Canale, Serra-di-Ferro, Urbalacone, Zigliara
	<i>Arrondissement de Bastia</i>
Alto-di-Casacconi	Prunelli-di-Casacconi, Scolca, Volpajola
Borgo	Vignale
Campoloro-di-Moriani	San-Giovani, Sant'Andréa-di-Cotone
Capo-Bianco	Barrettali, Cagnano, Luri, Meria, Pino, Centuri, Ersu, Morisiglia, Rogliano, Tomino
Conca-d'Oro	Barbaggio, Oletta, Olmeta-di-Tuda, Poggio-d'Oletta, Vallecalle
Fiumalto-d'Ampugnani	Pero-Casevecchie, Velone-Orneto, Casalta, Pruno, Scata, San-Gavino-d'Ampugnani
Haut-Nebbio	Lama, Urtaca, Sorio, San-Gavino-di-Tenda, Santo-Pietro-di-Tenda
Saglio-di-Santa-Culia	Brando, Pietra-Corbara, Sisco, Canari, Nonza, Ogliastro, Olcani, Olmeta-di-Capocorso
San-Martino-di-Lota	San-Martino-di-Lota, Santa-Maria-di-Lota, Ville-di-Pietrabugna
Vescovato	Porri

CANTONS	COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES
	<i>Arrondissement de Calvi</i>
Belgodère	Belgodère, Costa, Novella, Occhiatana, Palasca, Ville-di-Paraso, Algajola, Aregno, Avapessa, Cateri, Feliceto, Lavatoggio, Muro, Nessa, Speloncato
Calenzana	Calenzana, Galeria, Moncale, Montegrosso (Montemaggiore)
Calvi	Lumio
Ile-Rousse	Corbara, Monticello, Pigna, Sant'Antonio, Santa-Reparata-di-Balagna
	<i>Arrondissement de Corte</i>
Moita-Verde	Tallone, Tox
Prunelli-di-Fiumorobo	Prunelli-di-Fiumorobo, Solaro, Ventiseri
	<i>Arrondissement de Sartène</i>
Bonifacio	Bonifacio
Figari	Figari
Olmeto	Arbellara, Olmeto, Propriano, Viggianello
Petreto-Ricchisano	Sollacaro
Porto-Vecchio	Conca, Lecci, Porto-Vecchio, Sari-di-Porto-Vecchio
Sartène	Belvédère, Campo-Moro, Billia, Giuncheto, Grossa, Sartène
	23 — Département de la Creuse
	<i>Arrondissement d'Aubusson</i>
Bellegarde-en-Marche	Bosroger
	<i>Arrondissement de Guéret</i>
Bénévent-l'Abbaye	Saint-Goussaud
	25 — Département du Doubs
	<i>Arrondissement de Besançon</i>
Amancey	Nans-sur-Sainte-Anne
	<i>Arrondissement de Montbéliard</i>
Clerval	Anteuil (fraction Ferme du Château de Bermont) Belvoir Sancey-le-Grand (fractions Petit-Teigne, La Combe-Georgeot, Grand-Teigne, Le Fonteny, Juvillers, Les Pleines, En-Étard) Vellevans (fraction Ferme du Creusot) Vyt-les-Belvoir (fraction Ferme du Lomont)
Hérimoncourt	Abbévillers (fractions Marche, La Villers, La Chefferie) Dannemarie (fraction Ferme de la Lave) Glav (fractions Le Pré-du-Prince, les Buissons, la Combe) Pierrefontaine-les-Blamont (fractions Brise-Poutot, le Tilleul) Villars-les-Blamont

CANTONS	COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES
Pont-de-Roide	Feule Péseux Pont-de-Roide (fractions Fermes de Brulefer, Chatay, la Derrière) Rosières-sur-Barbèche Solemont Villars-sous-Dampjoux (fraction Ferme de Rochedanne)
Saint-Hippolyte	Bief Fleurey Liebvillers Saint-Hippolyte
	30 — Département du Gard <i>Arrondissement d'Alès</i> Cendras, Saint-Jean-du-Pin Généragues, Saint-Sébastien Bessèges, Robiac, Gagnières La Grand'Combe, Les Salles-du-Gardon, Laval-Pradel Le Martinet, Meyrannes, Molières-sur-Cèze, Saint-Florent-sur-Auzonnet, Saint-Jean-de-Valériscle <i>Arrondissement du Vigan</i> Monoblet, Saint-Bonnet-de-Salendrinque, Saint-Félix-de-Pallières, Thoiras, Vabres Saint-Laurent-le-Minier, Saint-Julien-de-la-Nef
	31 — Département de Haute-Garonne <i>Arrondissement de Saint-Gaudens</i> Izaut-de-l'Hôtel Bagiry, Frontignan-de-Comminges, Galié, Luscan, Ore, Saint-Bertrand-de-Comminges Chaum, Esténos, Fronsac
	34 — Département de l'Hérault <i>Arrondissement de Béziers</i> Bédarieux, Carlencas-et-Levas, Pradal (le), Saint-Étienne-Estrechoux, Tour-sur-Orb (la) Aires (les), Hérépian, Lamalou-les-Bains, Poujol-sur-Orb (le), Villemagne <i>Arrondissement de Lodève</i> Fozières, Lodève, Olmet-et-Villecun, Soumont, Usclas-du-Bosc Bousquet-d'Orb (le), Octon (territoire de l'ancienne commune de Saint-Martin-des-Combes) <i>Arrondissement de Montpellier</i> Saint-Guilhem-le-Désert Agonès, Brissac, Cazilhac, Ganges, Laroque, Montoulieu, Moulès-et-Baucels, Saint-Bauzille-de-Putois
Alès-Ouest	
Anduze	
Bessèges	
La Grand'Combe	
Saint-Ambroix	
Lasalle	
Sumène	
Aspet	
Barbazan	
Saint-Béat	
Bédarieux	
Saint-Gervais-sur-Mare	
Lodève	
Lunas	
Aniane	
Ganges	

CANTONS	COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES
	38 — Département de l'Isère
	<i>Arrondissement de Grenoble</i>
Domène	Domène (hameau Molinières) Murianette (hameaux Combaloux, les Combes, le Japin, la Péréree, les Perrets) Le Versoud (hameau Roussillon) Villard-Bonnot (hameau Bouteillères)
Goncelin	Champ-près-Froges (hameaux Bourdhuire, le Feylet) Le Cheylas (hameaux le Trouillet, le Villard) Froges (hameaux Le Bocard, Mazaretiers, Rouare, Langenet) Goncelin (hameaux le Mollard, Fontcouvert, Pelane, le Champet, Montgalmand) Pontcharra (hameaux Papillard, Maupas, le Berruer) Saint-Maximin (hameaux les Rojons, les Bruns, le Crêt, les Ripelets, les Bretonnières, le Mouret) Tencin (hameau Vautravers)
Meylan	Biviers (hameaux Grivelières, les Chevalières) Corenc (hameaux le Mollard, Saint-Germain) Saint-Ismier (hameaux Manival, Larguit, Le Millet, Crêt-de-la-Chaume, le Gueydan) La Tronche (hameau Bouqueron)
Pont-en-Royans	Beauvoir-en-Royans (hameaux Yselière, Petit-Bois) Pont-en-Royans (hameaux Courtevous, Paradis) Saint-André-en-Royans (hameaux les Courrioux, la Roche, Odier, les Nouviaux) Saint-Romans (hameau Monteux) Saint-Pierre-de-Chérennes (hameau la Combe)
Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs	Brion La Fortesse Plan Saint-Geoirs (hameaux Molezin, la Bâtie, Bramafan, les Arêtes) Saint-Michel-de-Saint-Geoirs
Saint-Laurent-du-Pont	Entre-deux-Guiers (reste du territoire non classé par l'arrêté du 20. 2. 1974)
Saint-Marcellin	Murinais
Sassenage	Veurey-Voroize (hameaux Saint-Oûrs, Eygalens)
Saint-Martin-d'Hères	Saint-Martin-d'Hères (hameau le Mûrier)
Touvet	Chapareillan (hameaux Bellecombette, la Palud)
Tullins	Cras (hameaux la Rivoire, Combe-du-Moulin, le Faix, les Ferrières) Morette (hameaux les Feugères, la Combe, Charavinières, la Guitardière, Chechamain, le Village) Quincieu La Rivière (hameaux les Travers, le Rivet, les Monts) Saint-Paul d'Izeaux Tullins (hameaux la Méarie, l'Eslinard, les Ramais) Vatilieu
Vif	Le Gua (reste du territoire non classé par l'arrêté du 20. 2. 1974) Vif (hameaux Grirardière, la Merlière, le Poyet, le Sert)

CANTONS	COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES
Vinay	Chasselay Cognin-les-Gorges (hameaux Mante, Grandes Côtes, Montchardon) Notre-Dame-de-l'Osier Rovon (hameau les Combes) Saint-Gervais (hameaux le Souillet, Freyssinet, le Moléron, la Chatagnaire, le Puy) Nerpol-et-Serres Varacieux
Vizille	Notre-Dame-de-Commiers Saint-Georges-de-Commiers Vizille (hameau Montjean)
Voiron	Chirens Coublevie (hameau le Bret) Saint-Étienne-de-Crossey (hameaux Tolvon, le Sex) Voiron (hameaux Souillet-le-Grand, Souillet-le-Petit, le Rousset, la Pensièrre, le Molard, Grattonnières)
Voreppe	Voreppe (hameau Chalais)
Saint-Geoire-en-Valdaine	<i>Arrondissement de la Tour-du-Pin</i> Massieu Montferrat Saint-Bueil Saint-Geoire-en-Valdaine Saint-Sulpice-des-Rivoires Velanne Voissant
Virieu	Bilieu Charavines
39 — Département du Jura	
Clairvaux-les-Lacs	<i>Arrondissement de Lons-le-Saunier</i> La Frasnée
Salins-les-Bains	Bracon Ivrey Pretin Saint-Thiébaud Saizenay Salins-les-Bains Pont-d'Héry (reste du territoire non classé par l'arrêté du 20. 2. 1974)
Moirans-en-Montagne	<i>Arrondissement de Saint-Claude</i> Chancia Jeurre Lect
Saint-Claude	Chassal Lavancia-Épercy Molinges Vaux-lès-Saint-Claude
Saint-Laurent-en-Grandvaux	Saint-Pierre-en-Grandvaux (classée par l'arrêté du 26. 6. 1961, omise dans l'arrêté du 20. 2. 1974)

CANTONS	COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES
	42 — Département de la Loire
	<i>Arrondissement de Montbrison</i>
Boën-sur-Lignon	Débats-Rivière-d'Orpra, l'Hôpital-sous-Rochefort, Leigneux, Saint-Sixte Marcoux (partie située à l'ouest du CD 8) Trelins (partie située à l'ouest du CD 8) Pralong (partie située à l'ouest du CD 8) Marcilly-le-Châtel (partie située à l'ouest du CD 8) Boën (partie située à l'ouest du CD 8)
Chazelles-sur-Lyon	Maringes, Virigneux, Viricelles, Chazelles-sur-Lyon
Feurs	Cottance, Essertines-en-Donzy, Jas, Panissières, Saint-Barthélemy-Lestra, Saint-Martin-Lestra, Salvizinet (partie située à l'est du CD 10)
Saint-Georges-en-Couzan	Sail-sous-Couzan
	<i>Arrondissement de Roanne</i>
Roanne	Saint-Jean-le-Puy-Saint-Maurice-sur-Loire, Villemontais (partie située à l'ouest du CD 8)
Saint-Haon-le-Châtel	Saint-Haon-le-Châtel Renaizon (partie située à l'ouest du CD 8) Saint-Alban-les-Eaux (partie située à l'ouest du CD 8) Saint-André-d'Apchon (partie située à l'ouest du CD 8) Saint-Haon-le-Vieux (partie située à l'ouest du CD 8) Ambierle (partie située à l'ouest du CD 8)
Saint-Symphorien-de-Lay	Saint-Victor-sur-Rhins
	<i>Arrondissement de Saint-Étienne</i>
Firminy	Caloire, Saint-Paul-en-Cornillon
Pélussin	La Chapelle-Villars, Chuyer
Rive-de-Gier	Cellieu (hameaux de la Chironnière et Peyreux) Chagnon (hameaux de la Trène, Bourchanin et Cruziot) Châteauneuf (hameaux de Grangelet, Vaugelas, et section de Granay) Farnay Genilac (ex-commune de la Cula) Saint-Martin-la-Plaine (partie située au nord des CD 77 et 37) Saint-Paul-en-Jarez Saint-Chamond (ex-commune de Saint-Martin-en-Coailleux, ex-commune d'Izieux, ex-commune de Saint-Julien-en-Jarez)
Saint-Héand	Sorbiers (sections A1 et A2, D1 et D2)
	43 — Département de la Haute-Loire
	<i>Arrondissement de Brioude</i>
Auzon	Auzon, Vézézoux
Blesle	Chambozon, Léottoing, Lorlanges
Brioude	Saint-Géron

CANTONS	COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES
	46 — Département du Lot
	<i>Arrondissement de Figeac</i>
Bretenoux	Cahus, Laval-de-Cère
Figeac-Est	Linac, Prendeignes, Saint-Perdoux, Viazac
Lacapelle-Marival	Labathude, Saint-Bressou, Sainte-Colombe
Saint-Cère	Bannes, Frayssinhes, Latouille-Lentillac, Saint-Paul-de-Vern, Saint-Vincent-du-Pendit
	57 — Département de la Moselle
	<i>Arrondissement de Sarrebourg</i>
Lorquin	Abreschviller, Saint-Quirin, Turquestein-Blancrupt
Phalsbourg	Dabo, Garrebourg, Haselbourg, Hultehouse, Lutzelbourg
Sarrebourg	Harreberg, Hommert, Walscheid
	63 — Département du Puy-de-Dôme
	<i>Arrondissement de Clermont-Ferrand</i>
Clermont-Sud	Romagnat: — sections G et AL (village d'Opme) — sections I et AM (village de Saulzet-le-Chaud) — section H (villages de Redon, Pradet)
Clermont-Est	Sayat: section A (village d'Argnat)
	<i>Arrondissement de Riom</i>
Combronde	Combronde: — section G (villages des Ballages, Borots) — section A (villages des Jouffrets)
Menat	Saint-Gal-sur-Sioule
Riom-Est	Châtel-Guyon: section AR (village du Bournet)
Riom-Ouest	Enval: section ZD (village de Beauvaleix)
	64 — Département des Pyrénées-Atlantiques
	<i>Arrondissement de Bayonne</i>
Espelette	Ainhua, Sare
Iholdy	Hosta, Saint-Just-Ibarre
Saint-Étienne-de-Baigorry	Ascarat
	<i>Arrondissement d'Oloron-Sainte-Marie</i>
Aramits	Ance, Aramits, Féas
Arudy	Arudy (reste du territoire non classé par l'arrêté du 20. 2. 1974), Sainte-Colome
Mauléon-Licharre	Barcus, Musculdy, Ordiarp, Roquiague
Oloron-Sainte-Marie	Asasp (quartier Lagnos), Esquiule, Lurbe-Saint-Christau, Oloron-Sainte-Marie (quartier Bager Sud)
Tardets-Sorholus	Laguinge-Restoue, Tardets-Sorholus, Lichans-Sunhar

CANTONS	COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES
	65 — Département des Hautes-Pyrénées
	<i>Arrondissement d'Argelès-Gazost</i>
Argelès-Gazost	Adast, Agos-Vidalos, Argelès-Gazost, Ayros-Arbouix, Ayzac-Ost, Boû-Silhen, Lau-Balagnas, Préchac, Pierrefitte-Nestalas
Lourdes	Les Angles, Arcizac-es-Angles, Aspin-en-Lavedan, Bourréac, Escoubès-Pouts, Ger, Geu, Julos, Lézignan, Lourdes, Luga-gnan, Paréac, Poueyferre
Luz-Saint-Sauveur	Viscos (classée par l'arrêté du 26. 6. 1961, omise dans l'arrêté du 20. 2. 1974)
Saint-Pé-de-Bigorre	Peyrouse
	<i>Arrondissement de Bagnères-de-Bigorre</i>
Bagnères-de-Bigorre	Argelès, Bettès, Cieutat, Hauban, Mérilheu, Orignac, Pouzac, Trébons, Uzer
La Barthe-de-Neste	Avezac-Prat-Lahitte, Bazus-Neste, Gazave, Lortet, Mazouau, Saint-Arroman
Lannemezan	Artiguemy, Benque, Bonnemazon, Bourg-de-Bigorre, Castil-lon, Chelle-Spou, Gourgue, Lutilhous, Mauvezin, Molère, Péré, Sarlabous, Tilhouse
Mauléon-Barousse	Bertren, Izaourt, Loures-Barousse, Sainte-Marie, Saléchan, Sarp, Siradan
Saint-Laurent-de-Neste	Aventignan, Hautaget, Lombres, Montégut, Montsérié, Nestier, Tibiran-Jaunac
	<i>Arrondissement de Tarbes</i>
Ossun	Averan, Barry, Layrisse, Orincles
Tournay	Bégole, Barbazan-Dessus, Caharet, Castéra-Lanusse, Hitte, Lanespède, Luc, Oléac-Dessus, Ozon, Poumarous, Ricaud
Galan	Castelbajac
	66 — Département des Pyrénées-Orientales
	<i>Arrondissement de Céret</i>
Argelès-sur-Mer	Argelès-sur-Mer (sections cadastrales CD, CE, CH, CI et CK) Laroque-des-Albères (sections cadastrales B3 et C2), Sorède (sections cadastrales C1, C2, C3, D unique et E unique)
Arles-sur-Tech	Amélie-les-Bains (reste du territoire non classé par l'arrêté du 20. 2. 1974)
Céret	Calmeilles, Céret, l'Écluse, Oms, Le Perthus, Reynès, Taillet
Côte-Vermeille	Banyuls-sur-Mer, Cerbère, Collioure, Port-Vendres
	<i>Arrondissement de Perpignan</i>
Latour-de-France	Caramany
Saint-Paul-de-Fenouillet	Ansignan, Prugnanes, Saint-Martin
Thuir	Caixas, Passa-Llauro-Tordères (fraction Llauro)
	<i>Arrondissement de Prades</i>
Prades	Catllar, Eus
Sournia	Feilluns, Pézilla-de-Conflent, Tarerach, Trévil-lach, Trilla
Vinça	Casefabre, Estoher

CANTONS	COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES
	67 — Département du Bas-Rhin
	<i>Arrondissement de Molsheim</i>
Rosheim	Mollkirch
Schirmeck	Le Ban-de-la-Roche (territoire de l'ancienne commune de Fouday), Barembach, La Broque, Rothau, Schirmeck
	<i>Arrondissement de Sélestat</i>
Villé	Albé, Bassembourg, Breitenau, Saint-Martin
	68 — Département du Haut-Rhin
	<i>Arrondissement de Colmar</i>
Munster	Griesbach-au-Val, Gunsbach, Soultzbach-les-Bains, Wihr-au-Val
Wintzenheim	Walbach, Zimmerbach
	<i>Arrondissement de Guebwiller</i>
Guebwiller	Rimbachzell
Rouffach	Osenbach Rouffach (fraction forêt reculée) Soultzmatt (fraction forêt reculée) et hameau Wintzfelden (sections D et E du cadastre)
Soultz	Soultz (fraction forêt reculée)
	<i>Arrondissement de Thann</i>
Cernay	Wattwiller (fraction ferme du Molkenrain)
Thann	Bourbach-le-Bas, Rammersmatt
	69 — Département du Rhône
	<i>Arrondissement de Lyon</i>
L'Arbresle	Bessenay: sections F1, F2 et E en partie (lieux-dits le Moulin à vent, le Vernay) Bibost: sections A2, A3, A4 et A5 en partie (lieu-dit: le Trève) Savigny: sections E1, E2 et E3 Sourcieux-les-Mines: sections C2 et D1 Saint-Pierre-la-Palud: sections AE, AH, AD en partie (lieux-dits: le Petit-Saint-Bonnet et les Grandes-Vignes), AC en partie (lieu-dit: les Bornes)
Mornant	Chaussan: sections C, D et B en partie (sauf hameau Brunzieux) Rontalon: en totalité, sauf les sections AH et AI Saint-Didier-sous-Riverie: sections A, F1, F2 et G Saint-Sorlin: sections D1, D2, D3, C1, C2, C3 et B2
Vaugneray	Pollionnay: sections AL, AM et AN Saint-Laurent-de-Vaux: en totalité Thurins: sections AR et AT en totalité, AP en partie, AS en partie, AH en partie, AE en partie, AD en partie section AP en partie, lieux-dits La Martinière-d'en-Haut, Roche-Saint-Martin, Bois Renard, le Combard section AS en partie, lieux-dits les Bruyères, les Pins

CANTONS	COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES
	section AH en partie, lieux-dits le Rat, le Jaricot, Plat-de-Saint-Romain section AD en partie, lieux-dits les Granges-Ouest, les Bochets section AE en partie, lieux-dits les Granges-Est, la Picolette, les Côtes Vaugneray: sections E, G2, I, K, F1 en partie et H en partie (F1 en partie, lieux-dits: Laïs, Bel-Air, Taconant, l'Évêque) (H en partie, lieux-dits: au-dessus de la Chana, les Roches, Rochetrouille, Clavigny, Combe-Fusil-en-Pellerou, Croix-de-la-Fausse, Vergnant-Sud) <i>Arrondissement de Villefranche-sur-Saône</i> Beaujeu: sections A, B, E1, E2, F Chiroubles: section D Jullie: sections A, B1 et B2 Marchamp: sections A, C1, D, E1 et E2 Saint-Didier-sur-Beaujeu: sections A, C, D, B1, B2 en partie (lieux-dits La Ronze, Jorson et Longchamp: parcelles 260 à 280) et B3 en partie (lieu-dit les Loys: parcelles 563 à 567; lieu-dit les Guérins: parcelles 551 à 553 et 556 à 562) Vauxrenard: sections A, AD, AC, AO, AP, AR, AS et G Bois-d'Oingt Chamelet: en totalité Létra: en totalité Saint-Paule: en totalité Tarare Dareize: sections A1, A2 en partie: le Creux Saint-Loup: section A1 et lieu-dit le Crêt-du-Pay sur les sections A2 et B1 Saint-Romain-de-Popey: section C3 en partie (lieux-dits Teilloux, Bois de Teilloux, Bois de Varenne, le Bois de la Combe, Bois Simon, le Crêt) Tarare: en totalité Thizy Thizy: en totalité, Bourg-de-Thizy: en totalité Villefranche-sur-Saône Rivolet: section A, section B 70 — Département de la Haute-Saône <i>Arrondissement de Lure</i> Esmoulières, Faucogney-et-la-Mer, Saint-Bresson Ternuay-Melay et Saint-Hilaire 71 — Département de la Saône-et-Loire <i>Arrondissement de Mâcon</i> Pierreclos, Serrières 73 — Département de la Savoie <i>Arrondissement d'Albertville</i> Pallud (reste du territoire non classé par l'arrêté du 20. 2. 1974) <i>Arrondissement de Chambéry</i> Montagnole (reste du territoire non classé par l'arrêté du 20. 2. 1974) Saint-Cassin (reste du territoire non classé par l'arrêté du 20. 2. 1974) La Ravoire

CANTONS	COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES
Les Échelles	Attignat-Oncin (reste du territoire non classé par l'arrêté du 20. 2. 1974) La Bauche (reste du territoire non classé par l'arrêté du 20. 2. 1974) Saint-Christophe-la-Grotte (reste du territoire non classé par l'arrêté du 20. 2. 1974) Saint-Franc (reste du territoire non classé par l'arrêté du 20. 2. 1974) Les Échelles
Montmélian	Villaroux (reste du territoire non classé par l'arrêté du 20. 2. 1974)
La Motte-Servolex	Saint-Sulpice (reste du territoire non classé par l'arrêté du 20. 2. 1974) Vimines (reste du territoire non classé par l'arrêté du 20. 2. 1974)
Pont-de-Beauvoisin	Aiguebellette-le-Lac (reste du territoire non classé par l'arrêté du 20. 2. 1974) Ayn (reste du territoire non classé par l'arrêté du 20. 2. 1974) Dullin (reste du territoire non classé par l'arrêté du 20. 2. 1974) Lépin-le-Lac (reste du territoire non classé par l'arrêté du 20. 2. 1974) Nances (reste du territoire non classé par l'arrêté du 20. 2. 1974) Saint-Béron (hameaux de: La Londagne-Nord, La Londagne-Sud, le Bajat) Saint-Alban-de-Montbel La Bridoire (hameau les Roches)
Grésy-sur-Aix	Brisson-Saint-Innocent (hameau Les Granges)
Saint-Genix-sur-Guiers	Gerbaix (reste du territoire non classé par l'arrêté du 20. 2. 1974) Marcieux (reste du territoire non classé par l'arrêté du 20. 2. 1974) Novalaise (reste du territoire non classé par l'arrêté du 20. 2. 1974) Saint-Maurice-de-Rotherens (reste du territoire non classé par l'arrêté du 20. 2. 1974) Sainte-Marie-d'Alvey
Saint-Pierre-d'Albigny	Saint-Jean-de-la-Porte (hameau le Féal) Saint-Pierre-d'Albigny (hameaux les Garniers, les Grangettes)
Yenne	Loisieux (reste du territoire non classé par l'arrêté du 20. 2. 1974) Saint-Pierre-d'Alvey (reste du territoire non classé par l'arrêté du 20. 2. 1974) La Chapelle-Saint-Martin Traize Meyrieux-Trouet (hameaux de Trouet, Villaret, Kreiner)
74 — Département de la Haute-Savoie	
<i>Arrondissement d'Annecy</i>	
Alby-sur-Chéran	Cusy (reste du territoire non classé par l'arrêté du 20. 2. 1974)
Annecy-le-Vieux	Annecy-le-Vieux (hameaux de Sur-les-Bois, Chez le Roy, chez Chappet, chez Rosset), Menthon-Saint-Bernard, Veyrier-du-Lac
Annecy-Ouest	Choisy
Faverges	Doussard Faverges (reste du territoire non classé par l'arrêté du 20. 2. 1974) Giez

CANTONS	COMMUNES OU PARTIES DE COMMUNES
Rumilly Seynod	Lathuille (reste du territoire non classé par l'arrêté du 20. 2. 1974) Crempigny-Bonneguête Duingt, Saint-Jorioz, Sévrier
Cruseilles Frangy	<i>Arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois</i> Cercier Chaumont (reste du territoire non classé par l'arrêté du 20. 2. 1974) Clarafond-Arcine Vanzy
Saint-Julien-en-Genevois	Chevrier Savigny
Alban Monesties	81 — Département du Tarn <i>Arrondissement d'Albi</i> Teillet Montirat Saint-Christophe-Narhoux
Pampelonne Réalmont	Jouqueviel Saint-Antonin-de-Lacalm Le Travet
Valence-d'Albigeois	Assac Cadix Courris Le Dourn Fraissines Saint-Michel-Labadié Trébas
Villefranche-d'Albigeois	Ambialet Le Fraysse
Châteauneuf-la-Forêt Laurière	87 — Département de la Haute-Vienne <i>Arrondissement de Limoges</i> La Croisille-sur-Briance Jabreilles-les-Bordes, la Jonchère-Saint-Maurice, Saint-Léger-la-Montagne
Bruyères	88 — Département des Vosges <i>Arrondissement d'Épinal</i> Xamontarupt
Brouvelieures Corcieux Fraize Saint-Dié Senones	<i>Arrondissement de Saint-Dié</i> Biffontaine Herpumont, la Houssière, Vienville Entre-deux-Eaux Lesseux Belval, Châtas, Grandrupt, Le Puid, le Vermont, Vieux-Moulin
Giromagny	90 — Département du territoire de Belfort <i>Arrondissement de Belfort</i> Auxelles-Bas, Giromagny

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 1976

concernente il livello da applicare in Italia per l'abbuono d'interessi previsto dalla direttiva 72/159/CEE relativa all'ammodernamento delle aziende agricole

(76/402/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 72/159/CEE prevede che gli Stati membri possano essere autorizzati a concedere abbuoni di interessi superiori al 5 %, qualora lo giustifichi la situazione del mercato dei capitali degli Stati membri e a ridurre l'onere minimo del beneficiario al 2 % in alcune zone;

considerando che il governo italiano ha chiesto di essere autorizzato ad aumentare il livello dell'abbuono del tasso d'interesse al 9 % e, nelle regioni del mezzogiorno nonché in quelle depresse del centro e del nord, ivi comprese le zone di montagna, all'11 %;

considerando che il governo italiano ha chiesto di ridurre al 2,4 % l'onere minimo del beneficiario nelle regioni del mezzogiorno e in quelle depresse del centro e del nord dell'Italia, salve restando tuttavia le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate ⁽²⁾;

considerando che il governo italiano ha chiesto che le spese risultanti dall'aumento dell'abbuono siano dichiarate rimborsabili;

considerando che il tasso del 13,4 % praticato attualmente in Italia per i prestiti a lungo termine in agri-

cultura e l'abbuono del tasso di interesse previsto del 9 e dell'11 % avranno per effetto di far sopportare al beneficiario un onere superiore agli oneri minimi stabiliti dalla direttiva 72/159/CEE;

considerando che le regioni del mezzogiorno e quelle depresse del centro e del nord dell'Italia, ivi comprese le zone di montagna di dette regioni, sono manifestamente in ritardo nel loro sviluppo economico e agricolo rispetto alle altre regioni;

considerando che si rende necessaria la partecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia alle spese risultanti dall'aumento dell'abbuono,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata ad elevare l'abbuono del tasso d'interesse di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 72/159/CEE, all'11 % nelle regioni del mezzogiorno e in quelle depresse del centro e del nord dell'Italia, ivi comprese le zone di montagna di dette regioni, ed al 9 % nelle altre regioni.

Articolo 2

La Repubblica italiana è autorizzata a ridurre l'onere minimo del beneficiario di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 72/159/CEE, al 2,4 % nelle regioni del mezzogiorno e in quelle depresse del centro e del nord dell'Italia.

Le disposizioni di cui al primo comma lasciano tuttavia impregiudicate quelle dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 75/268/CEE.

⁽¹⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

Articolo 3

Le spese effettuate dalla Repubblica italiana in applicazione dell'articolo 1 sono imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, nel limite fissato dall'articolo 19, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 72/159/CEE.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 aprile 1976.

Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 1976

concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili

(76/403/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che una disparità tra le disposizioni in applicazione o in preparazione nei vari Stati membri per lo smaltimento dei PCB può creare disuguaglianza nelle condizioni di concorrenza ed avere perciò un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune; che è quindi necessario procedere, in questo settore, al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'articolo 100 del trattato;

considerando che appare necessario che tale ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un'azione della Comunità per raggiungere con una più ampia regolamentazione dello smaltimento dei PCB uno degli obiettivi della Comunità nei settori del miglioramento delle condizioni di vita, dell'armonioso sviluppo delle attività economiche in tutta la Comunità e di un'espansione continua ed equilibrata; che, a tal fine, occorre quindi prevedere alcune disposizioni specifiche; che, non essendo stati previsti dal trattato i poteri d'azione necessari a tal fine, occorre fare ricorso all'articolo 235;

considerando che i PCB sono manifestamente pericolosi per la salute umana e per l'ambiente, e che è pertanto opportuno controllare tali sostanze in tutte le forme di impiego;

considerando che il programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale ⁽³⁾ riconosce la

necessità di ricorrere ad azioni comunitarie per i rifiuti il cui trattamento richieda, a causa della tossicità e della non degradabilità dei rifiuti stessi, soluzioni che esorbitano dall'ambito nazionale;

considerando che la direttiva 75/442/CEE ⁽⁴⁾ riguarda lo smaltimento dei rifiuti in generale; che per i rifiuti particolarmente pericolosi occorre prevedere un regime speciale che garantisca la salvaguardia della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi dei rifiuti, dell'abbandono o del deposito incontrollato degli stessi; che un regime del genere deve essere adottato per i PCB;

considerando che, per evitare al massimo i rischi di dispersione nell'ambiente, è opportuno che gli Stati membri prendano i provvedimenti necessari per rendere obbligatorio lo smaltimento dei PCB usati o contenuti in oggetti o apparecchi fuori uso;

considerando inoltre che occorre disporre che gli Stati membri istituiscano o designino gli stabilimenti o le imprese incaricati di provvedere allo smaltimento dei PCB e che qualsiasi persona in possesso di tali sostanze e desiderosa di disfarsene debba tenerle a disposizione di tali stabilimenti o imprese,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva si intendono:

a) per PCB: i policlorodifenili,

i policlorotrifenili,

le miscele contenenti policlorodifenili e/o policlorotrifenili;

⁽¹⁾ GU n. C 157 del 14. 7. 1975, pag. 87.

⁽²⁾ GU n. C 263 del 17. 11. 1975, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39.

b) per smaltimento:

- la raccolta e/o la distruzione dei PCB,
- i procedimenti di trasformazione necessari per la rigenerazione dei PCB.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché siano vietati lo scarico, l'abbandono e il deposito incontrollati dei PCB e degli oggetti e apparecchi che li contengono.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rendere obbligatorio lo smaltimento dei PCB usati o contenuti in oggetti o apparecchi fuori uso.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che lo smaltimento dei PCB venga effettuato senza pericolo per la salute degli uomini e senza recare pregiudizio all'ambiente.

Articolo 5

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per promuovere, nella misura del possibile, la rigenerazione dei PCB usati o contenuti in oggetti o apparecchi fuori uso.

Articolo 6

Per l'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 le autorità competenti degli Stati membri istituiscono o designano gli stabilimenti o le imprese autorizzati a smaltire i PCB per conto proprio e/o per conto di terzi.

Articolo 7

Chiunque detenga dei PCB per il cui smaltimento non abbia ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 deve tenerli a disposizione degli stabilimenti o imprese di cui allo stesso articolo.

Articolo 8

Conformemente al principio «chi inquina paga», il costo dello smaltimento dei PCB, detratto l'importo

della loro eventuale valorizzazione, deve essere sostenuto:

- dal detentore che consegni i PCB ad uno stabilimento o ad un'impresa di cui all'articolo 6;
- e/o dai precedenti detentori o dal produttore dei PCB o del materiale contenente PCB.

Articolo 9

Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni particolari cui devono conformarsi, in applicazione della presente direttiva, da una parte i detentori di PCB e, dall'altra, gli stabilimenti o imprese di cui all'articolo 6.

Articolo 10

Ogni tre anni gli Stati membri, nel contesto della relazione di cui all'articolo 12 della direttiva n. 75/442/CEE, redigono una relazione sulla situazione dello smaltimento dei PCB nel loro territorio e la trasmettono alla Commissione. A tal fine, gli stabilimenti o le imprese di cui all'articolo 6 sono tenuti a fornire alle autorità competenti di cui allo stesso articolo le informazioni relative allo smaltimento dei PCB. La Commissione trasmette la relazione agli altri Stati membri.

Ogni tre anni la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Articolo 11

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 24 mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 12

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno emanate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 aprile 1976.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. THORN